

# Assidifer firma due accordi con l'Azienda

Il giorno 16 aprile 2008 sono stati firmati, da Assidifer e Azienda FS, due accordi che innovano, migliorandoli a vantaggio dei dirigenti, il metodo di calcolo delle ferie e il trattamento economico di garanzia.

Vediamo, brevemente, i contenuti dei due accordi.

## 1) Calcolo delle ferie.

Il metodo di calcolo delle ferie, stabilito con l'accordo del 22/2/1999 aveva creato malumori e perplessità fra i colleghi. Ricordo che a suo tempo era stato scelto il minore dei mali rispetto a quello che prospettava l'Azienda: ovvero ogni giorno di ferie avrebbe dovuto essere calcolato come 1,2 con un risultato complessivo sicuramente peggiorativo rispetto al compromesso stipulato.

Il sistema di conteggio delle ferie, che resterà in vigore solo fino al 31 maggio 2008, prevedeva:

- “1. A far data dal 1° marzo 1999, in virtù di quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 7 del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende industriali, nel calcolo delle giornate di ferie fruito verrà conteggiato anche il sabato, se compreso all'interno del periodo feriale goduto, e comunque in caso di un numero di giorni di ferie superiore a quattro, fruito continuativamente.**
- 2. Dalla medesima data del 1° marzo 1999 sarà consentita la fruizione delle ferie solo in ragione di giornate intere.**
- 3. Le giornate di ferie maturate nel corso dell'anno 1998 potranno essere fruito fino al 31 ottobre 1999.**
- 4. In caso di prestazione lavorativa effettuata nella giornata della domenica o di festività il dirigente ha titolo soltanto ad un riposo compensativo da fruito entro trenta giorni.”**

In sostanza l'accordo, stipulato grazie anche alla sensibilità dei rappresentanti dell'Azienda, permette di usufruire di un periodo di ferie, da venerdì a lunedì compresi, senza per questo vedersi conteggiare il sabato intermedio come ferie.

## 2) Trattamento economico minimo di garanzia

Anche su questo problema è stato necessario un paziente lavoro di sensibilizzazione e di approfondimenti tecnici, sui quali l'Azienda ha, dato sempre disponibilità.

In sostanza l'Azienda nella determinazione del trattamento economico minimo di garanzia operava, a nostro giudizio in modo difforme a quanto lo stesso contratto prevedeva.

In particolare non effettuava, dal gennaio successivo al 6° anno, la mensilizzazione del trattamento economico spettante.

E' significativo il fatto che l'Azienda non terrà conto del compenso collegato alla reperibilità: avrebbe costituito una doppia penalizzazione per i colleghi che già davano la propria disponibilità temporale full time all'Azienda.

L'accordo sancisce il buon lavoro del nostro Sindacato che è riuscito a far comprendere alcune esigenze della categoria nel rispetto degli impegni contrattuali e della normativa vigente.

# **VERBALE DI ACCORDO**

## **Tra le Società del Gruppo FS**

### **e l'ASSIDIFER - FEDERMANAGER**

#### **1. FERIE**

A parziale modifica di quanto convenuto al p. 1 del verbale di accordo del 22 febbraio 1999, riguardante le modalità di calcolo del numero dei giorni di ferie, le parti concordano quanto segue.

A decorrere dal 1° giugno 2008 il sabato sarà conteggiato come giornata di ferie unicamente nel caso di fruizione delle stesse per un periodo superiore a quattro giorni, anche se tale periodo è interrotto da festività.

#### **2. TRATTAMENTO ECONOMICO INDIVIDUALE**

Le parti convengono che, a far data dal 1° gennaio 2008, ai fini del confronto tra il trattamento minimo complessivo di garanzia ed il trattamento economico annuo lordo verrà preso in considerazione esclusivamente il Trattamento Economico Individuale (TEI).

Si precisa che dal 1° gennaio 2005 il TEI è composto esclusivamente dalle seguenti voci:

- Minimo Contrattuale Base
- EDR Accordo 1998
- Aumenti di anzianità, comprensivi delle varie differenze dovute all' "armonizzazione" di cui all' Accordo del 30.10.1998
- Superminimo individuale
- 13ª mensilità
- APP (Assegno Personale Pensionabile)

Si conferma inoltre che, al 31 dicembre del sesto anno di anzianità da dirigente, verrà effettuato il confronto tra il Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia ed il TEI come sopra definito, con l'erogazione dell'eventuale conguaglio con Una Tantum. Dal mese di gennaio dell'anno successivo il nuovo TEI sarà corrisposto con le mensilità contrattualmente previste.

Roma, 16 aprile 2008